

COMUNE DI ACQUEDOLCI I.C.I.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Scadenza del termine per il versamento a saldo (16 dicembre 2011)

Avviso

Dal 1° al 16 dicembre 2011 dovrà essere versato il saldo dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2011. Il saldo è pari all'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Non sono obbligati al pagamento coloro che si sono avvalsi della facoltà di versare l'imposta complessivamente dovuta entro il 16 giugno 2011 (1). Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in un'unica soluzione a saldo, con la maggiorazione degli interessi legali nella misura del 3% annuo.

Chi deve pagare

Devono pagare l'ICI (2):

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati , aree fabbricabili e terreni agricoli situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune;
- i locatari finanziari in casi di leasing;
- i concessionari di aree demaniali.

Esenzione prima casa

Dal 2008 è esonerata dal pagamento dell'imposta l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (cantina, soffitta, garage), nei limiti previsti dal regolamento comunale (3).

Fanno eccezione le unità immobiliari accatastate nelle categorie A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli), che continueranno a pagare l'ICI sulla base dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per l'abitazione principale.

Come pagare

Il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato mediante:

- modello F24
- versamento su conto corrente postale n. intestato al concessionario della riscossione ovvero direttamente presso il concessionario;
- versamento su conto corrente postale n. 53527347 intestato al comune ovvero presso la tesoreria comunale;
- sistema bancario.

Chi versa l'imposta dopo il 16 dicembre 2011 dovrà pagare una sanzione (4).

Acquedolci, li 01.12.2011

Il Funzionario Responsabile ICI
Dott.ssa M.R. Pruiti



(1) Vedi l'articolo 10 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina le modalità di versamento dell'imposta.
(2) Vedi l'articolo 3 del Decreto Legislativo 504/1992, che individua i soggetti passivi dell'imposta e gli articoli 2 e 5 che individuano la base imponibile dell'imposta e i criteri di determinazione della stessa.
(3) Vedi l'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
(4) La sanzione è pari al 3% dell'imposta per il ritardo fino a 30 giorni e pari al 3,75% dell'imposta per il ritardo fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2011. A questo proposito vedi l'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 20, lett. a), L. 13 dicembre 2010, n. 220. Inoltre dovranno essere pagati gli interessi moratori per i giorni di ritardo nella misura dell' 1,5 % annuo (D.M. 7 dicembre 2010).